

Pubblicato il 06/02/2017

N. 02013/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09866/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Infantino Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiana Dore, presso il cui studio in
Roma, via Principessa Clotilde, 2, è elettivamente domiciliato;

contro

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
12;

nei confronti di

Narducci Pasquale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Franco Coccoli, Laura
Palasciano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180, presso lo studio legale Sanino;

Magnotti Antonia, Candia Adolfo Tosti Maria Pia, Ponzone Lorenza, Latagliata Mirta, Renzi Rita
e Zaino Alberto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati
Mario Sanino, Franco Coccoli, Laura Palasciano, Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliati in
Roma, corso Rinascimento, 11, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Pellegrino;

Maria De Tullio e Giovanna Pari, rappresentate e difese dagli avvocati Giuliano Gruner e
Federico Dinelli, presso lo studio dei quali, in Roma, via del Quirinale, 26, sono elettivamente
domiciliate;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Assunta Muroni, Maria Rosa Simonetti e Renato Mollica, rappresentati e difesi dagli avvocati
Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli, elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito 10, presso lo

studio dell'avv. Roberto Santucci;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale,

del bando del 7 dicembre 2007 con cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha indetto un concorso riservato ai dipendenti in ruolo dell'Autorità "per il conferimento di complessivi n. 8 posti di dirigente di seconda fascia del ruolo dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui sei per dirigenti con formazione giuridica, uno per dirigenti con formazione economica ed uno per dirigente con formazione tecnica";

di tutti gli atti della procedura concorsuale con particolare riferimento ai verbali della Commissione di concorso dal n. 1 al n. 13;

della determinazione del Presidente dell'Autorità del 15 luglio 2008 di approvazione della graduatoria concorsuale;

nonché,

per quanto occorra, degli atti di nomina dei membri della Commissione di concorso; nonché,

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l'annullamento

della nota Anac prot. 0041574 dell'11 marzo 2016 a firma del Segretario generale con cui si comunica all'ing. Infantino che i dott.ri Zaino, Ponzone, Latagliata, Renzi, Tosti, Magnotti e Candia sono stati reintegrati nella qualifica dirigenziale che già ricoprivano presso AVCP;

della delibera assunta dal consiglio dell'Anac nella seduta del 9 marzo 2016 con la quale il Consiglio ha disposto di accogliere l'interpretazione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato e di procedere quindi all'esecuzione della sentenza n. 425/2016 e al ripristino della qualifica dirigenziale nei confronti di tutti i 9 dipendenti interessati (dottori Pari e De Tullio, nonché dottori Zaino, Ponzone, Latagliata, Renzi, Tosti, Magnotti e Candia) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento, per quanto occorra, del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato trasmesso all'Anac con nota prot. n. 37624 del 7 marzo 2016 posto a base della determinazione; nonché,

quanto al ricorso incidentale,

per l'annullamento,

del verbale n. 11 dell'Adunanza del 19 e 20 marzo 2008 del Consiglio di vigilanza dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

dell'atto con il quale l'ingegner Infantino è stato ammesso a partecipare alla procedura riservata ai candidati con formazione giuridica, con particolare riferimento al verbale n. 3, nella parte in cui la Commissione ha recepito quanto affermato dal Consiglio nel verbale n. 11 del 19 e 20 marzo 2008;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di estremi ignoti, con particolare riferimento alla graduatoria finale relativa al profilo giuridico e dell'atto di approvazione di quest'ultima, nonché, per quanto possa occorrere, del bando di "Concorso riservato per titoli ed esame - colloquio a n. 6 posti di dirigente di seconda fascia con formazione giuridica, area VIII, n. 1 dirigente di seconda fascia con formazione economica area VIII; n. 1 posto di dirigente con formazione tecnica, area VIII", ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alla procedura per candidati con formazione giuridica anche a soggetti privi della laurea in giurisprudenza o equipollente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di Narducci Pasquale, Magnotti Antonia, Candia Adolfo, Tosti Maria Pia, Ponzzone Lorenza, Latagliata Mirta, Renzi Rita, Zaino Alberto, Maria De Tullio e Giovanna Pari;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* proposto da Simonetti Maria Rosa;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* proposto da Muroli Assunta e Mollica Renato;

Visto il ricorso incidentale proposto da Maria De Tullio e Giovanna Pari;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 7 dicembre 2007 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti anche Avpc) indiceva un concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei nell'area giuridica, uno nell'area economica e uno nell'area tecnica.

Il concorso si concludeva il 15 luglio 2008 con l'approvazione delle relative graduatorie.

L'ing. Danilo Infantino, il quale aveva presentato domanda sia per il profilo tecnico sia per quello giuridico, si collocava, all'esito delle operazioni concorsuali, in posizione non utile, al quinto posto della graduatoria relativa al profilo tecnico e al quattordicesimo posto della graduatoria per il profilo giuridico.

Con sentenza n. 7537 del 24 luglio 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accoglieva in parte il ricorso proposto dallo stesso Infantino avverso gli atti concorsuali, con specifico riferimento alla sola censura di difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi per i titoli dei concorrenti, in ragione della mancata esplicitazione dei relativi criteri di valutazione, disponendo, di conseguenza, la rinnovazione dell'attività di attribuzione dei punteggi.

La medesima sentenza respingeva la censura di illegittimità delle modalità procedurali di svolgimento del concorso.

Il ricorrente adiva in appello il Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 14 del 7 gennaio 2014, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, accoglieva la censura, demolitoria dell'intera procedura concorsuale, con la quale era stata dedotta la violazione della disciplina di cui agli artt. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 5 d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, ritenuta compatibile con l'autonomia organizzativa riservata all'Avcp dall'art. 8, comma 2, d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, in virtù del rinvio normativo contenuto nel comma 8 del citato art. 8.

Veniva, di conseguenza, annullata l'intera procedura concorsuale, con ordine di rinnovazione della selezione a mezzo della predisposizione di un altro bando immune dai vizi rilevati (a condizione di persistenza delle esigenze di provvista di nuovo personale ed in presenza di *«tutte le altre condizioni»*).

In pendenza del giudizio di appello, l'Avcp, in esecuzione della sentenza del Tar n. 7537/2009 (e di altre due sentenze, n. 7536/2009 e n. 7538/2009, rese dallo stesso Tribunale amministrativo per il Lazio su ricorso di altri candidati), provvisoriamente esecutive, rinnovava le operazioni valutative in attuazione del pronuncia del giudice di primo grado, al cui esito venivano riformulate le graduatorie, sostanzialmente coincidenti con quelle originarie.

Il provvedimento veniva impugnato con autonomo ricorso (r.g. 9338/2009) dall'ing. Infantino innanzi al Tar del Lazio.

Con successiva deliberazione del 14 ottobre 2009, l'Avcp disponeva lo scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, al fine di coprire due ulteriori posti dirigenziali che si sarebbero resi liberi nel gennaio 2010.

Venivano così nominate dirigenti le dottoresse Maria De Tullio e Giovanna Pari.

La delibera di scorrimento veniva impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti nel ricorso r.g. n. 9338/2009, notificato alle nuove nominate.

Successivamente le due dottoresse De Tullio e Pari, quali controinteressate pretermesse, presentavano separati ricorsi ex art. 108, comma 1, c.p.a. avverso la sentenza n. 14/2014 del Consiglio di Stato, deducendone la nullità per non essere state evocate nel relativo giudizio e censurando, in via rescissoria, l'erroneità della sentenza.

I ricorsi in opposizione venivano dichiarati inammissibili con la sentenza n. 322 del 26 gennaio 2015 della VI sezione del Consiglio di Stato.

Avverso tale decisione le dottoresse De Tullio e Pari proponevano ricorso per revocazione che veniva accolto con sentenza n. 425 del 3 febbraio 2016 del Consiglio di Stato, che revocava la sentenza del Consiglio di Stato n. 322 del 2015 e, *“pronunciandosi sull'opposizione di terzo proposta contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 2014”* annullava *“la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 7537/2009, con rinvio allo stesso Tribunale amministrativo regionale*

affinché dia luogo al giudizio di merito, previa integrazione del contraddittorio, come specificato in motivazione”.

L'originario ricorrente riassumeva il ricorso dinanzi al Tar del Lazio.

Le dottoresse De Tullio e Pari presentavano ricorso incidentale, con cui chiedevano l'annullamento del verbale n. 11 dell'adunanza del 19 e 20 marzo 2008 del Consiglio dell'Avcp, con il quale, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione esaminatrice, il Consiglio aveva affermato che il bando consentisse la partecipazione a più profili contemporaneamente e che la partecipazione a ciascun profilo non fosse condizionata al possesso di un diploma di laurea nello specifico settore.

La ricorrenti incidentali chiedevano, altresì, l'annullamento dell'atto con il quale l'ing. Infantino era stato ammesso a partecipare alla procedura riservata ai candidati con formazione giuridica, con particolare riferimento al verbale n. 3 con il quale la commissione aveva recepito il citato verbale n. 11 del Consiglio, della graduatoria finale relativa al profilo giuridico e dell'atto di approvazione di quest'ultimo nonché, se e per quanto potesse occorrere, del bando di concorso, ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alla procedura per candidati con formazione giuridica anche a soggetti privi della laurea in giurisprudenza o equipollente.

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2016 l'ing. Infantino proponeva motivi aggiunti avverso la nota Anac n. 0041574 dell'11 marzo 2016 con la quale gli era stato comunicato che i dottori Zaino, Ponzone, Latagliata, Renzi, Tosti, Magnotti e Candia, *medio tempore* ricollocati nella posizione di funzionari all'indomani della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato (n. 14/2014), erano stati reintegrati nella qualifica dirigenziale che già ricoprivano presso l'Avcp.

La domanda di annullamento era estesa alla delibera assunta dal Consiglio dell'Anac nella seduta del 9 marzo 2016, con la quale era stata accolta l'interpretazione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato in ordine agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 425/2016, nonché, per quanto potesse occorrere, del parere dell'Avvocatura medesima del 7 marzo 2016, posto a base della determinazione impugnata.

I dottori Muroni e Mollica, classificatisi idonei non vincitori in una procedura concorsuale conclusa nel 2013, spiegavano intervento *ad adiuvandum*, nel presupposto che dall'accoglimento del ricorso principale derivasse l'obbligo della amministrazione di utilizzare per scorrimento le graduatorie del 2013.

Analogo intervento veniva spiegato dalla dottoressa Simonetti.

Con memoria del 21 dicembre 2016 i controinteressati Zaino, Ponzone, Latagliata, Renzi, Tosti, Magnotti e Candia eccepivano l'inammissibilità del ricorso in riassunzione perché avente ad oggetto un *petitum* diverso da quello del ricorso originario, del quale, comunque, rappresentavano l'infondatezza.

Eccepivano, altresì, alla luce della ritenuta fondatezza del ricorso incidentale proposto dalle dottoresse De Tullio e Pari, l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, atteso che il

ricorrente, laureato in ingegneria, non avrebbe avuto titolo a partecipare al concorso nell'area giuridica e in quella economica.

Il ricorso originario sarebbe stato altresì inammissibile perché cumulativo, avendo avuto ad oggetto due distinte procedure, volte al conferimento di distinti incarichi dirigenziali e in ordine ai quali erano state formate due distinte graduatorie.

Il ricorso sarebbe stato, in particolare, inammissibile con riferimento al profilo economico, per il quale il ricorrente non aveva mai concorso.

Da ultimo, a giudizio dei controinteressati, il ricorso introduttivo sarebbe divenuto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a seguito dell'approvazione del Piano di riordino dell'ANAC, di cui al d.P.C.M. 1 febbraio 2016, il personale di livello dirigenziale era stato ridotto a 35 unità, numero rispetto al quale l'organico effettivo di 37, era già in esubero.

Altra ragione di improcedibilità veniva ravvisata nel fatto che il ricorrente non avrebbe coltivato la diffida, da lui inviata all'ente nel 2014, per l'assunzione a seguito di scorrimento.

Approssimandosi l'udienza di merito, l'Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 4 gennaio 2017, ha sostenuto l'inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum*, in considerazione del fatto che le graduatorie delle quali gli intervenienti prospettano lo scorrimento, sarebbero in realtà scadute.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve darsi previamente carico di scrutinare le numerose eccezioni pregiudiziali di rito variamente sollevate dalle parti resistenti e dalle ricorrenti incidentali.

In via preliminare, disattendendo le eccezioni *ex adverso* sollevate, deve essere rilevata l'ammissibilità del ricorso in riassunzione.

Con tale atto, infatti, il ricorrente ha letteralmente riprodotto il ricorso originariamente proposto, le conclusioni del quale consistono, in via principale, nella domanda di annullamento dell'intera procedura.

La menzione, nell'atto di riassunzione, della posizione delle controinteressate De Tullio e Pari vale solo a dare conto del riconoscimento, in capo alle stesse, della posizione di controinteressate pretermesse, riconosciuta dalla sentenza di revocazione del Consiglio di Stato.

Dell'atto di riassunzione, del resto, va fatta una lettura oggettiva e non volontaristica, così che resta irrilevante, in punto di ammissibilità dello stesso, l'interpretazione soggettiva del ricorrente secondo cui la sentenza di revocazione non avrebbe travolto, nei confronti dei controinteressati originariamente evocati, la statuizione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 14/2014, di annullamento dell'intero concorso in riforma della sentenza di primo grado.

Sul punto vale la pena osservare fin d'ora come, alla luce del chiaro *dictum* della sentenza di revocazione e della stessa funzione dell'opposizione di terzo nel giudizio amministrativo, la

rimessione della cognizione al giudice di primo grado sia piena su tutta la vicenda, avendo il giudice di appello ritenuto *inutiliter datae*, per non integrità del contraddittorio, sia la pronuncia di primo grado sia quella che l'aveva riformata.

Sempre in via preliminare, va poi esclusa la improcedibilità del gravame prospettata dai controinteressati in considerazione dell'avvenuta approvazione, ad opera del d.P.C.M. 1° febbraio 2016, del Piano di riordino dell'ANAC, in forza del quale il personale di livello dirigenziale è stato ridotto a 35 unità, numero rispetto al quale l'organico effettivo di 37 sarebbe già in esubero.

Deve infatti considerarsi come, attesa la natura ricognitiva del citato piano (su cui cfr. Consiglio di Stato, sezione I, parere Numero 01708/2016 del 22 luglio 2016), l'eventuale annullamento del ricorso introduttivo produrrebbe i suoi effetti con riferimento ai vincitori del concorso bandito nel 2008, attualmente nella pianta organica dell'ente.

Del pari non condivisibile appare l'ulteriore ragione di improcedibilità ravvisata dai controinteressati nel fatto che il ricorrente non avrebbe coltivato la diffida, da lui inviata all'ente nel 2014, per l'assunzione a seguito di scorrimento.

Non appare, infatti, in alcun modo configurabile un preciso onere dell'istante di coltivare in sede giurisdizionale l'interesse allo scorrimento della graduatoria, tanto più che comunque tale modalità restava per l'amministrazione subordinata all'esercizio di diverse valutazioni, ampiamente discrezionali.

Vanno ora esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, prospettate dalle controinteressate De Tullio e Pari con il ricorso incidentale e ribadite dai controinteressati Candia, Latagliata, Magnotti, Ponzone, Renzi, Tosti e Zaino con la memoria del 21 dicembre 2016.

In proposito, rileva il Collegio come non vi siano dubbi sul fatto che il bando di concorso per il reclutamento di 8 dirigenti di seconda fascia nel ruolo dell'Avcp, pubblicato il 7 dicembre 2007, fosse stato concepito dall'Autorità come unitario.

In tale senso depongono, oltre che una lettura complessiva dell'atto, l'art. 1 del bando, che letteralmente recita "*E' indetto un concorso ... per il conferimento di 8 posti di dirigente di seconda fascia del ruolo dell'Autorità*", gli artt. 2 e 3, che definiscono in un unico contesto e senza alcuna distinzione i requisiti di partecipazione al concorso e le modalità di compilazione della domanda, la previsione di un'unica Commissione esaminatrice (art. 4) e di criteri unici per la valutazione dei titoli, in alcun punto correlati ad una specifica utilizzabilità dei titoli medesimi all'interno di una sola graduatoria (art 5).

Del pari pacifico appare il fatto che il bando ha deliberatamente omissso di indicare, tra i requisiti di partecipazione, il tipo di laurea che consentiva l'accesso alle distinte procedure.

L'opzione è confermata e rafforzata dalla scelta lessicale del termine "*formazione*", la quale, diversamente da quanto prospettato dai controinteressati, non evoca affatto uno specifico indirizzo universitario, ma è chiara espressione dell'intenzione di valorizzare l'esperienza pregressa

degli aspiranti, complessivamente intesa ed in qualsiasi modo costruita (si trattava infatti di un concorso aperto a soggetti che erano già funzionari dell'amministrazione).

Diversa e altra questione è la legittimità e ragionevolezza della scelta effettuata dall'Autorità, l'insussistenza della quale non potrebbe che comportare l'annullamento dell'intera procedura, questione che, tuttavia, non può essere esaminata in sede di esame del ricorso incidentale, finalizzato ad una conservazione degli effetti della procedura e dei suoi esiti in senso favorevole alle ricorrenti, o di esame delle eccezioni dei controinteressati, anch'esse inidonee a provocare possibili effetti demolitori.

Né potrebbe procedersi, come proposto, in via subordinata, dalle ricorrenti incidentali, ad un annullamento parziale del bando nella parte in cui illegittimamente omette di distinguere, con riferimento al titolo di laurea, i requisiti di partecipazione per i tre profili professionali.

Si tratterebbe, all'evidenza, di una domanda volta all'ottenimento di una pronuncia additiva o manipolativa, in radice preclusa al giudice amministrativo.

La rilevata unicità del procedimento di reclutamento attivato dalla p.a. esclude pure l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla graduatoria giuridica e a quella economica, eccepita dai controinteressati, dovendosi intendere anche le graduatorie quali espressione di un unico esito procedimentale (il concorso per il reclutamento di otto dirigenti).

Neppure ricorre la ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso individuata nella natura cumulativa dello stesso.

Oltre quanto già osservato in ordine all'unicità della procedura, sul punto, va pure rilevato come il tipo di censure articolate, attinenti al bando in quanto tale e alle modalità di attribuzione del punteggio, a sua volta unitariamente condotta, escludono pure quella confliggenza tra argomentazioni e interessi che sta alla base dell'inammissibilità del ricorso cumulativo.

L'interesse alla decisione, conclusivamente, permane sotto forma di interesse alla ripetizione della procedura, in quanto *ab origine* illegittimamente svolta, a nulla rilevando il tempo trascorso dalla proposizione del gravame, il cui decorso non può andare in danno del ricorrente.

Va infine accolta l'eccezione di inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum*, prospettata dall'Avvocatura sia in considerazione del fatto che le graduatorie sulla base delle quali gli intervenienti affermano di agire avrebbero perso la loro efficacia, sia in considerazione del fatto che dall'accoglimento del ricorso non deriverebbe un obbligo puntuale dell'amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci.

La prospettazione va condivisa con riferimento a tale ultima argomentazione, non potendosi, al momento, prevedere se (e quando) l'Autorità procederà alla copertura dei posti eventualmente vacanti, e se essa provvederà alla copertura a mezzo dello scorrimento di precedenti graduatorie ovvero a mezzo di nuova procedura concorsuale.

L'intervento va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover rigettare le domande di annullamento proposte con il ricorso incidentale, atteso che tutti gli atti gravati (il verbale dell'Adunanza del Consiglio n. 11 del 19 e 20 marzo 2008, con il quale il Consiglio ha ribadito alla Commissione la legittimità, a norma di bando, della simultanea partecipazione dei candidati a più procedure e il non condizionamento della partecipazione a ciascun profilo al conseguimento del diploma di uno specifico corso di laurea, il verbale n. 3 della Commissione, con il quale il ricorrente è stato ammesso a partecipare al concorso per più profili, e la graduatoria finale relativa al profilo giuridico, all'interno della quale figura il ricorrente) appaiono posti in essere nel pieno rispetto del bando.

Può quindi passarsi all'esame del merito del ricorso, che il Collegio considera fondato, condividendo appieno le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 14/2014 che ha accolto il ricorso presentato dall'odierno ricorrente per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza.

Con tale doglianza il ricorrente ha sostenuto: violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 5 del d.P.R. 272/2004, violazione del d.P.C.M. 23 luglio 2007, violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sottesi ai concorsi pubblici. Violazione dei principi in materia di accesso alla dirigenza. Violazione dei principi di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità.

Ha lamentato, in sostanza, che le prove d'esame in concreto assegnate ai candidati sono consistite in una prova teorica ed una teorico-pratica da espletarsi a mezzo di un unico colloquio mentre, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, applicabili per la gestione del personale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in base dell'art.8, comma 8, del d.lgs. n.163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici), l'esame avrebbe dovuto svolgersi sulla base di due prove scritte e di una orale.

Osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, vigente al momento dell'emanazione del bando e dello svolgimento delle prove d'esame, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, poteva disciplinare, con uno o più regolamenti, la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

La piana lettura della norma rende palese il fatto che la stessa non attribuiva all'Autorità una specifica autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale.

A conferma di quanto sopra osservato, il successivo comma 6, del medesimo art. 8, disponeva che al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applicava il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*").

Quest'ultimo, all'art. 28, dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

Il terzo comma dello stesso articolo, vigente al momento dei fatti, prevedeva che, con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, venivano definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

L'art. 5 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (recante il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), prevedeva poi che il concorso pubblico per titoli ed esami consistesse nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, l'amministrazione poteva prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

Ne deriva, da un lato, il fatto che l'ultima disposizione citata individuava la modalità procedurale minima che il legislatore aveva ritenuto adeguata e proporzionata alla finalità di selezione del personale dirigenziale, derogabile solo in favore di criteri più rigidi ed articolati, dall'altro, il fatto che la normativa in parola si applicava all'Avcp in quanto soggetto privo di un'autonoma potestà normativa in materia.

Come già osservato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 14/2014, neppure ricorrevano astratti profili di incompatibilità della disciplina generale con gli ambiti di autonomia riconosciuti all'Autorità, così come il rispetto delle modalità selettive del personale dirigente previste dalla richiamata normativa statale non incideva in alcun modo sugli ambiti di autonomia organizzativa riservati dalla legge all'Avcp, che restavano, in ogni caso, impregiudicati.

Del pari condivisibile appare il rilievo formulato dal giudice di appello secondo cui le particolari competenze e le delicate funzioni assegnate all'Autorità, laddove avessero dovuto deporre per una peculiarità delle forme di reclutamento, avrebbero, semmai, comportato la necessità di una ancora più rigida selezione.

La previsione di disposizioni speciali, in ogni caso, avrebbe dovuto essere veicolata da una apposita previsione regolamentare, assente nel caso di specie, la validità della quale, come osservato in giurisprudenza con riferimento ad altre Autorità indipendenti, sarebbe stata comunque condizionata ad un espresso e ragionevole collegamento della deroga con le specificità a tutela delle quali la detta autonomia è conferita (Consiglio di Stato, sez. III, 02/04/2015, n. 1739).

Le conclusioni rassegnate non mutano in alcun punto in considerazione del fatto che il recente d.lgs. n. 50/2016 ha abrogato il precedente d.lgs. 163/2006 e non contiene una previsione analoga al vecchio articolo 8 della norma previgente.

Ed infatti, in disparte la questione delle conseguenze del nuovo assetto normativo in materia di autonomia dell'Autorità in materia di reclutamento del personale, estranea alla presente cognizione, rileva il Collegio come alla assenza di previsione omologa al vecchio art. 8 non possa in alcun modo attribuirsi valenza interpretativa e, di conseguenza, effetto retroattivo.

Dall'accoglimento del ricorso introduttivo discende anche la caducazione degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente aveva contestato i provvedimenti a mezzo dei quali l'Autorità aveva reintegrato nella posizione dirigenziale gli originari vincitori della selezione e gli idonei assunti per scorrimento, privati della qualifica all'indomani della sentenza n. 14/2014 del Consiglio di Stato.

Sul punto, appare utile rilevare come siano proprio gli atti gravati (parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e provvedimento dell'Autorità di reintegrazione dei controinteressati nella qualifica dirigenziale da parte) a collegare direttamente l'effetto dispositivo qui contestato agli esiti processuali (a quel momento verificatisi) del presente ricorso, così che non si può condividere neppure l'eccepita inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti perché basato su diversa *causa petendi* rispetto al ricorso introduttivo.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara inammissibili gli interventi *ad adiuvandum*;

accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

respinge il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO